



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 111/16/CONS

DIFFIDA ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. AL RISPETTO DELL'ARTICOLO 70 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 AGOSTO 2003, n. 259 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3 DELL'ALLEGATO A, DELLA DELIBERA n. 519/15/CONS IN RELAZIONE ALLA MANOVRA DI RIMODULAZIONE DEI PROFILI TARIFFARI BASE DI TELEFONIA MOBILE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di seguito anche solo *“Codice”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”*, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante *“Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 73/11/CONS;

VISTA la delibera n. 519/15/CONS, del 25 settembre 2015, recante "Approvazione del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche";

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto

Nell'ambito dell'attività di vigilanza di propria competenza, questa Autorità ha ricevuto, in data 29 febbraio 2016, una segnalazione da parte dell'Associazione ADUC, la quale ha rappresentato che la società Telecom Italia S.p.A. (di seguito la "Società" o "Telecom Italia"), a partire dal 10 aprile 2016, attiverà, per tutti i clienti titolari di una SIM ricaricabile, l'opzione "TIM Prime". Tale servizio opzionale consente, a fronte del pagamento di euro 0,49 a settimana, di effettuare chiamate e SMS illimitati verso un numero TIM: i clienti che si vedranno addebitare il servizio non richiesto potranno, in un momento successivo, richiedere l'attivazione di altri servizi, compresi nel prezzo, ossia andare al cinema una volta a settimana in 2 al prezzo di 1 biglietto, parlare con un operatore attraverso il servizio di assistenza dedicato al n. 800.000.916 e trasformare le ricariche in ricarica+ per partecipare ad un concorso a premi. L'Associazione ha evidenziato che il servizio in questione sarà attivato in assenza del previo consenso degli utenti, ma l'informativa resa dalla Società induce a ritenere, erroneamente, che si tratti di una mera modifica contrattuale, rispetto alla quale gli utenti possono scegliere se accettarla, recedere ovvero mantenere le attuali condizioni economiche del proprio piano tariffario.

Infine, l'Associazione ha fatto presente che nell'intera area del sito della Società, dedicata all'informazione ai clienti in merito alla manovra in questione, non si chiarisce affatto che non si tratta di una modifica tariffaria, bensì di una opzione ulteriore, a pagamento e non richiesta dai clienti.

Successivamente, l'Autorità, a partire dal 3 marzo 2016, ha ricevuto ulteriori segnalazioni da parte di singoli utenti, sia mediante il modello D, sia tramite il *contact center*, volte a stigmatizzare il contenuto della manovra posta in essere dall'operatore TIM.

2. L'attività istruttoria

Al fine di verificare quanto segnalato, l'ufficio competente di questa Autorità, con nota dell'8 marzo 2016, prot. n. 10507, ha trasmesso a Telecom Italia una dettagliata richiesta di documenti ed informazioni concernenti:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. elenco e denominazione dei profili oggetto della manovra;
2. numero di utenze coinvolte dalla manovra;
3. modalità e tempistica di invio degli sms informativi alla clientela coinvolta, specificando il numero di sms inviati per ciascuna data di invio e il numero di sms che risultano consegnati;
4. testo dell'SMS inviato e delle ulteriori comunicazioni (script) fornite a mezzo IVR dedicato al n. 409162 e a mezzo Servizio clienti 119 in ordine alla manovra;
5. tempistica prevista per l'addebito del costo dell'opzione;
6. modalità di gestione delle comunicazioni di recesso e/o rinuncia alle modifiche successive alla data di entrata in vigore della manovra, con particolare riferimento all'addebito del costo settimanale.

Con nota del 14 marzo 2016, Telecom Italia ha comunicato che la manovra commerciale in corso rappresenta una rimodulazione dei profili tariffari base che vengono modificati introducendo una direttrice di traffico voce e SMS illimitati verso una numerazione TIM scelta dal cliente al costo di 0,49 euro a settimana. Contestualmente a tale *repricing*, effettuato sulla base della normativa vigente, Telecom Italia metterà a disposizione di tutti coloro che non eserciteranno il diritto di recesso, ovvero la facoltà di mantenere la tariffa originaria, una serie di vantaggi attivabili solo su esplicita richiesta o scelta espressa dei clienti medesimi. D'altra parte, la Società ha fornito puntuale riscontro alle richieste formulate dall'Autorità, dichiarando che:

- la manovra di *repricing* dei profili tariffari base ha coinvolto tutta la clientela prepagata con esclusione dei profili *Junior*, *Unlimited* e delle offerte c.d. "machine to machine" di allarmistica e domotica (TIM Casa, TIM Tag, TIM Home Connect). Nel dettaglio, i profili base oggetto della manovra sono i seguenti: TIM 12, TIM Chiama, TIM Internet, TIM Tutti, TIM Colore, Flash TIM, TIM Premia, TIM Free, TIM base, TIM Tribù, TIM Light, TIM Parla, TIM CLUB, TIM Sempre, Limited Edition, TIM Famiglia, Nuova TIM Menù, TIM Semplice, Etnico, TIM a Secondi, Rossa, Young al secondo senza scatto, Long TIM, CHIARA di TIM, TIM Community, TIM Special, Unica di TIM, Easy TIM, TIM Autoricarica, Relax Base, HAPPY TIME;
- la manovra in oggetto interessa tutti i profili base della clientela prepagata, ossia circa - *omissis* - mln unità;
- la campagna comunicazionale preventiva tramite SMS è stata avviata il 22 febbraio 2016 e terminerà il 15 marzo 2016. Alla data dell'8 marzo 2016, gli SMS complessivamente inviati sono stati pari a - *omissis* - mln, con una percentuale di esiti positivi pari al 94%. A tal proposito, sono stati considerati clienti attivi tutti coloro che hanno utilizzato la numerazione, avendo effettuato almeno uno dei seguenti eventi di traffico nell'ambito dell'ultimo mese: chiamata effettuata, chiamata ricevuta, invio o ricezione di almeno un SMS/MMS, traffico dati. Per ogni invio non andato a buon fine, il sistema



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- informativo prevede che vengano effettuati ulteriori invii di “SMS di *retry*” verso i clienti non raggiunti dal primo ciclo di SMS;
- la comunicazione preventiva è stata effettuata attraverso i seguenti canali:
 - SMS a partire dal 22 febbraio 2016;
 - IVR gratuito 409162 con l’indicazione personalizzata sulla modifica dei profili tariffari e la descrizione dei vantaggi esclusivi per i clienti TIM Prime;
 - WEB con due riferimenti dedicati:
 - la nota specifica sulla novità di aprile nella sezione “Info Consumatori Mobile” con tutte le informazioni e i dettagli sulla rimodulazione utili per i clienti;
 - un’area *web* dedicata (www.tim.it/prime) con un *focus* sui vantaggi che i clienti TIM Prime potranno scegliere da aprile;
 - Servizio Clienti 119 e Negozi TIM in cui gli operatori sono a disposizione per fornire tutte le informazioni di dettaglio personalizzate;
 - il testo SMS informativo ricevuto dai clienti è il seguente: *“Cambiano le condizioni economiche del tuo profilo base: a partire dal 10/4, con 49cent/sett. in più avrai chiamate e SMS illimitati vs un numero TIM. Inoltre potrai richiedere gratis i vantaggi esclusivi per i clienti TIM Prime: ogni settimana biglietti cinema 2x1, assistenza diretta di un operatore TIM al 800.000.916, possibilità di vincere smartphone con Ricarica+, abilitazione alla velocità 4G. Puoi recedere senza penali o passare ad altro operatore entro il 9/4. Per info o rinunciare alle novità e mantenere le attuali condizioni chiama il 409162. Scopri i vantaggi e inserisci il numero amico su www.tim.it/prime”*;
 - il testo della fonia vocale su IVR è il seguente: *“Gentile cliente a partire dal 10/04, cambiano le condizioni economiche del tuo profilo tariffario base che diventerà Prime e avrà chiamate e SMS illimitati verso un numero TIM a tua scelta, a soli 49 cent in più a settimana. Inoltre potrai richiedere gratis tanti vantaggi esclusivi: biglietti 2x1 per il cinema ogni settimana, assistenza diretta di un operatore TIM al 800.000.916, la possibilità di vincere smartphone con Ricarica +, abilitazione alla velocità 4G LTE”*;
 - lo *speech* con le linee guida per gli operatori del servizio 119 prevede che: *Gentile Cliente, la informiamo che a partire dal 10/04/ 2016 cambiano le condizioni economiche del suo profilo Base che diventerà Prime, e avrà chiamate e sms illimitati verso un numero TIM da Lei scelto ad un costo di 49centesimi in più a settimana iva inclusa. Tutte le altre caratteristiche della sua linea NON subiranno variazioni. Inoltre da quando diventerà TIM PRIME potrà, su richiesta, accedere ad esclusivi vantaggi dedicati ai clienti TIM PRIME, quali ad esempio parlare direttamente con un operatore chiamando il numero 800.000916, richiedere ogni settimana 2 biglietti al prezzo di 1 per andare al cinema, trasformare gratuitamente le sue ricariche in RICARICA+*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per vincere ogni giorno tanti premi anche Smartphone e tablet, richiedere l'abilitazione a navigare alla velocità 4G LTE!

Se non intende accettare le novità proposte ha tempo fino al 09/04/2016 per esprimere la rinuncia e mantenere quindi le attuali condizioni della sua linea evitando così l'addebito di TIM Prime. In ogni caso le ricordo che TIM prime è disattivabile in qualsiasi momento anche dopo il 9/04. Per esprimere tale rinuncia può chiamare in qualsiasi momento e gratuitamente il 409162 e seguire le indicazioni "Per rinunciare a TIM prime". Inoltre, Le ricordo che ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Decreto Legislativo 259 del 2003, può esercitare il diritto di recesso senza penali dal contratto, richiedendo la cessazione del suo numero ricaricabile, o passare ad altro operatore entro il 09/04/2016;

- nella sezione del sito web dedicata alla manovra è riportato che: *"A partire dal 10/4 TIM modifica le condizioni economiche dei profili tariffari prepagati che diventeranno Prime e avranno chiamate e SMS illimitati verso un numero TIM a scelta a 49 eurocent in più a settimana. Inoltre gli utenti coinvolti avranno la possibilità di accedere, su richiesta, ad un mondo di vantaggi esclusivi"*;
- la modifica della condizioni tariffarie e, di conseguenza, l'addebito del costo avverrà sui clienti coinvolti in maniera graduale a partire dal 10 aprile 2016 e, comunque, rispettando sempre la normativa di legge che stabilisce un preavviso di almeno 30 giorni prima dell'effettiva rimodulazione. In ogni caso, l'importo previsto sarà scalato dal credito residuo il primo giorno di ciascuna settimana;
- sia per il recesso che per la rinuncia alle modifiche tariffarie il cliente può, in qualsiasi momento, esercitare tali diritti contattando il Servizio Clienti 119 o in completa autonomia dai canali di *self-caring* (IVR, sito web sito mobile e tramite SMS). In aggiunta, i clienti, a seguito dell'entrata in vigore della rimodulazione avranno, tra i vantaggi del TIM Prime, anche un numero di accesso diretto al servizio clienti con il quale potranno gestire con semplicità eventuali esigenze, inclusa la rinuncia alle modifiche in questione. Tale operazione di rinuncia non ha alcun costo e può essere effettuata in qualunque momento, anche successivamente all'entrata in vigore della manovra.

3. Valutazioni dell'Autorità

La manovra posta in essere da Telecom Italia implica l'applicazione ai piani tariffari a consumo di un costo fisso settimanale ed in incide, in vario modo, sui piani tariffari di circa 20 milioni di utenti che utilizzano il servizio di comunicazione mobile di TIM.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, sono emersi dei profili di criticità in relazione al rispetto della disciplina dettata in materia dall'articolo 70 del *Codice*, in combinato disposto con l'articolo 3 del Regolamento allegato alla delibera n. 519/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Inoltre, la manovra nel suo complesso appare carente anche sotto il profilo del rispetto degli obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti.

i. La conformità della manovra rispetto al quadro normativo

Telecom Italia ha inteso inquadrare la manovra sopra descritta nell'alveo della facoltà di modifica delle condizioni contrattuali riconosciuta agli operatori dall'articolo 70, comma 4, del *Codice*, ai sensi del quale *“il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione. Le modifiche sono comunicate al cliente con adeguato preavviso, non inferiore a trenta giorni, e contengono le informazioni complete circa l'esercizio del diritto di recesso. L'Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni”*.

Tale norma va, tuttavia, necessariamente letta in combinato con le altre disposizioni del medesimo articolo, e dunque nel contesto della disposizione dettata dal *Codice* per definire la tutela dei consumatori/utenti rispetto ai contratti stipulati con gli operatori.

In particolare, nello stabilire che *“i consumatori ed altri utenti finali che ne facciano richiesta hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono servizi di connessione ad una rete di comunicazione pubblica o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Il contratto indica almeno, in modo chiaro, dettagliato e facilmente comprensibile: [...] b) i servizi forniti; [...] e) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe; [...]”*, il comma 1, evidentemente, riconosce ai consumatori il diritto di stipulare contratti sulla base di condizioni che, quantomeno nel loro contenuto minimo individuato dalla norma, devono essere conosciute al momento della stipula.

Il comma 2, poi, attribuisce a questa Autorità la potestà di estendere le suddette tutele anche nei confronti di altre categorie di utenti, come in effetti avvenuto in virtù dell'adozione del Regolamento sui contratti, di cui alla delibera n. 519/15/CONS, ed in specie con l'articolo 3 del predetto Regolamento.

In base al quadro normativo come sopra descritto, dunque, è agevole ritenere che il principio vigente in tema di contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche sia quello, invero abbastanza scontato, per cui l'utente abbia il diritto, e dunque la libertà, di scegliere l'operatore e l'offerta di servizi più convenienti, sulla base delle condizioni di contratto comunicategli al momento della stipula. Tuttavia, tenuto conto della natura dei servizi offerti (particolarmente sensibili rispetto all'aggiornamento tecnologico ed all'andamento del mercato di riferimento) e della tendenziale durata a tempo indeterminato dei relativi vincoli contrattuali, in tale materia il legislatore ha previsto un'eccezione al principio generale per cui *pacta sunt servanda* ed ha riconosciuto l'eventualità che nel corso del rapporto negoziale possano richiedersi degli adeguamenti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle condizioni contrattuali inizialmente pattuite, preoccupandosi di garantire ai consumatori il contestuale diritto di recedere *ad nutum* dal contratto.

Ne discende, con tutta evidenza, che una manovra di *repricing* possa ritenersi conforme alle norme dettate a tutela degli utenti dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* solo qualora la modifica unilaterale sia volta ad adeguare le condizioni contrattuali (comunicate ed accettate al momento della conclusione del contratto) con riferimento ai servizi richiesti dall'utente, e non ad introdurne di nuovi.

A ben vedere, infatti, ammettendo che lo *jus variandi*, così come disegnato dall'articolo 70, comma 4, del *Codice*, consenta di introdurre nello schema contrattuale originariamente accettato dai clienti servizi e costi nuovi e mai richiesti, si verrebbe a concretizzare una evidente disparità di trattamento tra gli utenti di comunicazioni elettroniche e le altre categorie di consumatori/utenti (tutelati questi dalle garanzie offerte sia dal Codice civile che dal Codice del consumo), decisamente ingiustificabile e inconciliabile con la natura pro consumerista della norma in questione.

In conclusione, allora, va tenuto presente che affinché una manovra tariffaria possa configurare una modifica unilaterale di contratto conforme al dettato normativo di cui all'articolo 70 del *Codice* è necessario che ne ricorrano i presupposti, e, quindi, che essa non celi invece l'attivazione di una prestazione aggiuntiva per la quale è previsto un pagamento supplementare.

Alla luce della ricostruzione del quadro normativo e regolamentare sinora svolta, dunque, è possibile verificare la correttezza della manovra attuata dall'operatore TIM.

Stando a quanto dichiarato dall'operatore nella propria risposta alla richiesta di informazioni degli Uffici di questa Autorità, la modifica contrattuale in corso consisterebbe nella attribuzione ai clienti TIM, con profilo tariffario di base prepagato, della possibilità di chiamare ed inviare SMS illimitati ad un numero TIM amico, al costo fisso settimanale di euro 0,49. In aggiunta, poi, gli stessi clienti avranno la possibilità di usufruire *gratis*, sebbene solo su richiesta, dei vantaggi dell'offerta Prime.

Ebbene, la manovra in questione non appare punto configurabile come una modifica unilaterale di contratto di cui all'articolo 70, comma 4, del *Codice*. Infatti, l'attivazione non richiesta di nuovi servizi in cambio di una controprestazione economica non rappresenta una modifica del prezzo o delle caratteristiche dei servizi per i quali l'utente ha fornito il proprio consenso contrattuale, bensì una vera e propria introduzione di prestazioni (e costi) nuovi e mai richiesti dall'utente. Nello specifico, se la manovra fosse portata a compimento l'operatore trasformerebbe dei profili tariffari di base "a consumo" (per i quali gli utenti pagano un corrispettivo solo in caso di fruizione del servizio) in profili con un addebito settimanale fisso di euro 0,49, a fronte della possibilità di chiamare ed inviare messaggi di testo illimitati al numero TIM "amico" (opzione che



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non era tra quelle concordate tra le parti al momento della conclusione del contratto e che, in concreto, potrebbe risultare di nessuna utilità per un numero consistente di clienti).

Pertanto, può ritenersi che l'operatore TIM stia utilizzando illegittimamente la procedura prevista dall'articolo 70, comma 4, del *Codice* per l'esercizio dello *jus variandi*, al fine di attivare nei confronti di un numero relevantissimo di clienti una nuova offerta con la tecnica dell'*opt-out*, peraltro incidendo in maniera sostanziale sulla natura dell'offerta base originaria, che cesserebbe di essere "a consumo", comportando un addebito fisso settimanale.

D'altronde, che si tratti non di una modifica delle condizioni contrattuali originarie, ma della attivazione di un servizio aggiuntivo, è confermato dalla circostanza che l'operatore, in aggiunta al diritto di recedere dal contratto, riconosce ai propri clienti la facoltà di rinunciare alla modifica delle condizioni (generali) di contratto, lasciando invariato il rapporto in essere, a riprova del fatto che si sta procedendo all'innesto di un *quid novi* nel quadro negoziale inizialmente concordato tra le parti.

Tali evidenze portano, in conclusione, a ritenere che la manovra tariffaria attuata dall'operatore TIM contrasti con il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di stipula e modifica dei contratti per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche agli utenti e sia potenzialmente in grado di arrecare pregiudizio ad un numero considerevole di clienti.

A tal proposito, va tenuto presente che la manovra incide su un *target* di clientela (quella che usufruisce di profili base a consumo perlopiù risalenti) che, in buona parte, è plausibile faccia un uso sporadico del telefono (come confermato dalla circostanza che una percentuale pari al 6% degli SMS inviati alla data dell'8 marzo 2016 non è stata correttamente ricevuta) e che, conseguentemente, un numero rilevante di clienti potrebbe vedersi addebitare inconsapevolmente il costo di un servizio supplementare mai richiesto né usufruito. D'altro canto, vale la pena rimarcare come la manovra preveda l'addebito del costo settimanale di euro 0,49 a prescindere dalla circostanza che il cliente abbia proceduto a registrare il "numero amico", presupposto necessario per l'utilizzo della prestazione, il che rende ancor più concreto il rischio che a seguito della manovra tariffaria *de qua* l'addebito a carico degli utenti possa avvenire non solo inconsapevolmente, ma anche a fronte di nessun vantaggio corrispettivo.

ii. Le informative rese agli utenti

Pur ritenendo concludenti le considerazioni sopra svolte, non ci si può esimere dal rimarcare come la manovra tariffaria in esame si manifesti carente anche sotto l'ulteriore profilo della trasparenza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

In effetti, mentre il messaggio informativo inviato via SMS agli utenti descrive la modifica contrattuale come la semplice attribuzione della possibilità di traffico gratuito verso il numero amico, attraverso gli altri canali informativi (pagina web, IVR, ecc.) il messaggio veicolato fa riferimento al cambiamento *tout court* dei profili tariffari esistenti, “che diventeranno Prime” (sic).

Una simile distonia, indubbiamente, è suscettibile di rendere ancor meno comprensibile e trasparente agli occhi dell’utenza interessata la manovra tariffaria in corso, già potenzialmente non in grado, a causa della tipologia di clientela impattata, di garantire un grado di consapevolezza adeguato da parte degli interessati.

CONSIDERATO che la manovra annunciata dall’operatore TIM, se attuata nelle modalità sopra descritte, comporterebbe già a partire dal primo giorno di entrata in vigore l’addebito di un corrispettivo settimanale fisso a carico di un numero estremamente elevato di utenti di servizi prepagati;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per diffidare la società Telecom Italia S.p.A. a cessare la condotta sopra descritta, consistente nell’utilizzo della procedura per l’esercizio dello *jus variandi* stabilita dall’articolo 70, comma 4, del *Codice* con riferimento alla manovra di *repricing* avviata il 22 febbraio 2016, in quanto non conforme alle disposizioni dettate dal *Codice delle comunicazioni elettroniche* in materia di contratti tra utenti ed operatori;

UDITA la relazione del Commissario, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*;

DIFFIDA

la Società Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, alla via Gaetano Negri n. 1, e sede secondaria in Roma, al corso d’Italia n. 41, a cessare la condotta, come meglio descritta in premessa, consistente nel utilizzare la procedura prevista dall’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, con riferimento alla manovra di rimodulazione tariffaria dei profili base di telefonia mobile, avviata il 22 febbraio 2016.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci